DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 29

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a corrispondere compensi incentivanti al personale, al fine di accrescerne la produttivita'. L'importo relativo sara' pari al 50 per cento, per i primi tre anni, e al 40 per cento, per i tre anni successivi, della somma pari all'onere che sarebbe derivato all'Azienda in ciascun anno se il rapporto fra l'entita' del traffico e la quantita' del personale fosse rimasto uguale a quello verificatosi nel 1965. La valutazione di tali rapporti, l'entita' dell'importo dovuto al personale, nonche' i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei compensi incentivanti saranno stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, previo parere del Consiglio di amministrazione. Per gli anni successivi la misura percentuale dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sara' determinata, entro il limite massimo del 40 per cento di cui al secondo comma, con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 17 marzo 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-29/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it